

# Regolamento della Gestione Separata CAPITALDIP

redatto ai sensi del Regolamento ISVAP n. 38/2011, concernente la costituzione e l'amministrazione delle gestioni separate delle imprese che esercitano l'assicurazione sulla Vita, ai sensi dell'Articolo 191, Comma 1, Lettera e), del decreto legislativo 7 settembre 2005, N.209 – Codice delle Assicurazioni Private.

## Articolo 1

### DENOMINAZIONE, VALUTA E VALORE DELLE ATTIVITA'

- 1.1 La gestione Separata CAPITALDIP è stata istituita da CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A., iscritta al n. 1. 00073 dell'Albo fino al 31 Dicembre 2013, data in cui quest'ultima è stata incorporata da Cardif Assicurazioni S.p.A., ora denominata BNPP Cardif Vita Compagnia di assicurazione e riassicurazione S.p.A., iscritta al n. 1.00126 dell'Albo (la "Compagnia").  
Il presente regolamento è stato approvato con modifiche con delibera del consiglio di amministrazione della Compagnia dell'1 dicembre 2020.  
La Gestione Separata CAPITALDIP costituisce un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Compagnia. L'attività di gestione rispetta le norme di legge, i regolamenti e le disposizioni delle Autorità di vigilanza e del presente regolamento.
- 1.2 CAPITALDIP è una gestione denominata in Euro e collegata alla raccolta delle polizze rivalutabili riservate ai dipendenti ed ex dipendenti in pensione della Compagnia.
- 1.3 Il valore delle attività della gestione separata CAPITALDIP non sarà inferiore alle riserve matematiche, costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa. Il presente Regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione dei contratti collegati alla gestione separata.
- 1.4 Il valore delle attività è pari al valore di iscrizione nell'ultimo bilancio approvato o, in mancanza, quello di carico nella contabilità generale della Compagnia.
- 1.5 Il presente Regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione dei contratti collegati alla gestione separata.

## Articolo 2

### OBIETTIVI E POLITICHE DI INVESTIMENTO, TIPOLOGIE, LIMITI QUALITATIVI E QUANTITATIVI DELLE ATTIVITA'

#### Obiettivi e politiche di investimento

- 2.1 Obiettivo della gestione finanziaria è la conservazione dei capitali investiti e la realizzazione di un rendimento positivo, in quanto ciò sia compatibile con le condizioni di mercato. I criteri che guidano l'asset allocation sono: il rispetto dei limiti regolamentari, la sicurezza e la liquidità degli investimenti, l'efficienza in termini di rischio-rendimento delle combinazioni individuate, la ricerca del beneficio di diversificazione, la coerenza col profilo delle varie tipologie di garanzie offerte dai contratti collegati con la gestione separata valutata sulla base di modelli di Asset Liability Management. Le politiche di gestione e di investimento sono tese a garantire nel tempo un'equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari della gestione separata, evitando disparità che non siano giustificate dalla necessità di salvaguardare, nell'interesse della massa degli assicurati, l'equilibrio e la stabilità della gestione separata.

#### Tipologie, limiti qualitativi e quantitativi degli investimenti

- 2.2 In linea generale, le risorse di CAPITALDIP possono essere investite in tutte le attività ammissibili a copertura delle riserve tecniche ai sensi dell'Art. 38 del Decreto Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private e dei relativi regolamenti attuativi.

Gli investimenti della gestione separata sono costituiti principalmente da:

#### Investimenti obbligazionari

La gestione separata è caratterizzata principalmente da investimenti nel comparto obbligazionario.

I titoli di debito ed altri valori assimilabili sono ammessi fino al 100% del patrimonio della gestione stessa.

In particolare, i titoli governativi sono in prevalenza emessi o garantiti da Stati membri dell'OCSE e da organismi internazionali; i titoli corporate sono emessi da soggetti con merito creditizio prevalentemente "investment grade".

L'investimento in titoli obbligazionari può avvenire anche attraverso l'acquisto di quote di ETF, SICAV o OICR e fondi non armonizzati, al fine di garantire un adeguato livello di diversificazione.

#### Investimenti azionari

L'esposizione azionaria riguarda prevalentemente titoli con un livello di liquidità adeguato all'investimento effettuato, quotati sui principali mercati borsistici. L'investimento in strumenti azionari può avvenire direttamente o attraverso l'acquisto di quote di ETF, SICAV o OICR, compresi anche gli hedge funds, al fine di garantire un adeguato livello di diversificazione.

Sono ammessi anche investimenti in fondi non armonizzati, a titolo non esaustivo fondi di private equity e di infrastrutture equity, volti a perseguire un obiettivo di redditività nel medio-lungo termine.

Complessivamente, il peso del comparto azionario non può essere superiore al 20% del patrimonio della gestione stessa.

#### Investimenti immobiliari

L'esposizione sul comparto immobiliare è ammessa fino ad un limite massimo del 15% del patrimonio della gestione stessa e include, a titolo non esaustivo, l'acquisto di quote di fondi immobiliari e di partecipazioni in società immobiliari.

#### Strumenti derivati

L'impiego di strumenti finanziari derivati disponibili su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione avviene nel principio di sana e prudente gestione; è ammesso con finalità di copertura e gestione efficace, con le modalità e i limiti regolamentari fissati dalla normativa di attuazione dell'Articolo 38 del Decreto Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

L'euro è la principale valuta degli attivi presenti nella gestione separata. Nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore, è possibile l'utilizzo di attivi anche in altre valute, mantenendo un basso livello di rischiosità.

Le attività di CAPITALDIP sono di piena e libera proprietà dell'impresa nonché libere da vincoli o gravami di qualsiasi natura.

### **Articolo 3**

#### **LIMITI DI INVESTIMENTO IN RELAZIONE AI RAPPORTI CON LE CONTROPARTI DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DEL REGOLAMENTO ISVAP 27 MAGGIO 2008, N. 25**

- 3.1 Le operazioni con le controparti di cui all'Art. 5 del Regolamento ISVAP 27/05/2008 n.25, sono ammesse nei limiti e con le modalità previste dalla normativa in materia, e non devono pregiudicare gli interessi degli assicurati. Sono effettuate a condizioni di mercato, ovvero a condizioni che è possibile ottenere da imprese o soggetti indipendenti (principio della c.d. "best execution").
- 3.2 Nell'ottica dell'efficienza gestionale, è possibile investire fino al 20% del patrimonio della gestione separata in OICR od obbligazioni gestiti o, rispettivamente, emessi da società appartenenti al Gruppo.

### **Articolo 4**

#### **PERIODO DI OSSERVAZIONE**

- 4.1 Il tasso medio di rendimento è determinato relativamente al periodo che decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre.  
Inoltre, ad ogni mese viene determinato il rendimento medio mensile in relazione al periodo di osservazione costituito da ciascun mese solare dell'esercizio e dagli undici mesi immediatamente precedenti, da applicare ai contratti ai quali viene applicata la clausola di rivalutazione mensile.

## **Articolo 5**

### **REGOLE PER LA DETERMINAZIONE DEL TASSO MEDIO DI RENDIMENTO**

- 5.1 Il tasso medio di rendimento annuo si ottiene rapportando il risultato finanziario di competenza relativamente al periodo di osservazione, alla giacenza media delle attività assegnate alla gestione nel medesimo periodo di osservazione.
- 5.2 Concorrono alla determinazione del risultato finanziario di CAPITALDIP:
- i proventi finanziari di competenza del periodo di osservazione, compresi gli scarti di emissione e di negoziazione di competenza,
  - gli utili e le perdite derivanti dall'alienazione delle attività finanziarie assegnate alla gestione, se effettivamente realizzati nel periodo di osservazione.
- Gli utili realizzati comprendono anche i redditi derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio di CAPITALDIP. Il risultato finanziario è calcolato al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese e degli oneri deducibili di cui al successivo Articolo 6.
- 5.3 Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto; nel caso di trasferimento di attività dal patrimonio dell'impresa il valore di iscrizione è pari valore corrente rilevato alla data di immissione delle attività nella gestione separata.
- 5.4 La giacenza media delle attività è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della gestione separata. La giacenza media è calcolata sulla base del valore di iscrizione nel libro mastro nella gestione separata.
- 5.5 I criteri di valutazione delle giacenze medie descritti potranno essere modificati solo in casi eccezionali. In tale eventualità, il rendiconto della gestione separata sarà accompagnato da una nota illustrativa che indicherà le motivazioni dei cambiamenti nei criteri di valutazione utilizzati e il loro impatto economico sul tasso medio di rendimento di CAPITALDIP.

## **Articolo 6**

### **SPESE ED ONERI DEDUCIBILI**

- 6.1 Le uniche forme di prelievo consentite sono relative a:
- Attività di verifica contabile effettuata dalla Società di Revisione;
  - Spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata.
- 6.2 Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

## **Articolo 7**

### **REVISIONE CONTABILE**

- 7.1 La gestione separata CAPITALDIP è sottoposta alla verifica da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente, la quale effettua le verifiche ed esprime i giudizi richiesti dalla vigente normativa regolamentare.

## **Articolo 8**

### **FUSIONI E SCISSIONI**

- 8.1 Nell'interesse dei contraenti, per garantire l'efficienza gestionale anche in termini di incidenza dei costi determinati dalla dimensione della gestione separata, l'impresa può decidere di fondere o scindere la gestione separata CAPITALDIP, nel rispetto della normativa vigente.

## **Articolo 9**

### **MODIFICHE AL REGOLAMENTO**

- 9.1 Ferme restando le vigenti disposizioni di legge e regolamentari, il consiglio di amministrazione della Compagnia potrà apportare al presente regolamento eventuali modifiche per garantire l'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a causa di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'assicurato.